

COMUNE DI CASTELDACCIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del Registro	OGGETTO: Modifica al Regolamento TARI
Data 30.01.2019	

L'anno Duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17,00 presso il Centro Diurno per Anziani, sito in via Ugo La Malfa, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale in data 24.01.2019 con prot. n° 1687, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica ritualmente notificata a tutti i Consiglieri Comunali.

CONSIGLIERI	Presenti	CONSIGLIERI	Presenti
1) Di Salvo Maria Giuseppa		9) Magro Rosa Maria	
2) Montesanto Salvatore		10) La Monica Angelina	
3) Piazza Giuseppe		11) Di Giacinto Antonino	
4) Liga Nunzia		12) Nasca Maurizio	
5) Miosi Laura		13) La Spisa Angela Maria	no
6) Ingenio Carlo		14) Ingenio Maria	
7) Canale Giuseppe	no	15) Valoroso Roberto	no
8) Fricano Rosario Giuseppe		16) Guzzo Mariano	no
Assegnati n° 16	In Carica n° 16	Assenti n° 4	Presenti n° 12

Assume la presidenza il Sig.ra **Di Salvo Maria Giuseppa** nella sua qualità di **Presidente**

Partecipa il Segretario del Comune **Dott.ssa Paolina La Barbera**

Ai sensi dell'art. 184, ultimo comma, dell'O.R.EE.LL. vengono designati tre scrutatori nelle persone dei Consiglieri: **Montesanto Salvatore, Miosi Laura, Ingenio Maria.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n°48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere _____

- il responsabile di Ragioneria, per la regolarità contabile, parere _____

Sono presenti in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale il Sindaco e tutti gli Assessori Comunali.

Durante la trattazione degli argomenti posti ai nn° 2 e 3 dell'o.d.g. entrano nella Sala Consiliare rispettivamente, i Consiglieri, Valoroso Roberto e Guzzo Mariano. Durante la trattazione del presente argomento all'o.d.g. entra il Consigliere La Spisa Angela Maria. Presenti n° 15.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Dà la parola al Responsabile della II Area di Attività "Programmazione Economica - Bilancio - Servizi Tributari", Rag. Bongiovanni Riccardo, il quale dà lettura della proposta di deliberazione relativa a "Modifica al Regolamento TARI", allegata al presente atto sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale.

In particolare, il Rag. Bongiovanni evidenzia che le modifiche introdotte si riferiscono agli artt. 10, 15, 20, 22, 26 e 30 e vengono riprodotte nel testo coordinato, allegato alla proposta medesima.

Fa presente che le modifiche di cui trattasi sono state sottoposte al Collegio dei Revisori dei Conti, che nella seduta del 10 gennaio 2019 ha espresso parere favorevole.

Inoltre, la proposta è stata esaminata dalla III Commissione Consiliare permanente, competente per materia, che ha approvato il testo degli articoli proposto dal Responsabile della II Area di Attività con un emendamento all'articolo 30.

Interviene il Sindaco, on.le Giovanni Di Giacinto, il quale riferisce sull'emendamento all'art. 30 del Regolamento TARI, approvato dalla III Commissione Consiliare permanente, su sua proposta.

In particolare, fa presente che l'emendamento consiste nella specificazione della data del 16 dicembre, quale termine ultimo per il pagamento dell'ultima rata TARI.

Interviene il Consigliere Nasca Maurizio (Gruppo Consiliare "Rinascita Casteldaccia"), il quale dichiara di non essere favorevole alle modifiche proposte, con particolare riferimento all'eliminazione della lett. d) dell'art. 20 dove era prevista la riduzione del 30% "per i cittadini che praticano il compostaggio domestico secondo le regole del vigente Regolamento Comunale". Ed al riguardo fa presente che la decisione di prevedere tale riduzione era stata adottata all'unanimità dal Consiglio Comunale, durante il precedente mandato amministrativo, e che all'uopo era stato altresì approvato apposito Regolamento.

Il Sindaco, rispondendo al Consigliere Nasca Maurizio, fa presente che la riduzione della tariffa richiede una disciplina più specifica e dettagliata, per far sì che il compostaggio della frazione di umido venga effettivamente realizzato, poiché, in caso contrario, il vantaggio conseguito dai privati non sarebbe correlato alla riduzione della spesa pubblica e realizzerebbe una disparità di trattamento dei contribuenti.

Infine, il Presidente del Consiglio Comunale conclude evidenziando che in futuro il Consiglio potrà valutare l'opportunità di rivedere la disciplina normativa riguardante il compostaggio e prevedere la reintroduzione della riduzione della tariffa.

A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperte le operazioni di voto.

Preliminarmente, mette ai voti l'emendamento proposto dal Sindaco ed approvato dalla 3^o Commissione Consiliare permanente, che prevede all'art. 30 di specificare la data del 16 dicembre per il pagamento dell'ultima rata TARI, di modo che, il testo del comma 4 dell'art. 30 è il seguente:

"il pagamento degli importi dovuti per la TARI deve essere effettuato in sei rate bimestrali scadenti alla fine dei mesi di Febbraio, Aprile, Giugno, Agosto, Ottobre ed il giorno 16 Dicembre di ogni anno, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione".

A seguito della votazione palese, resa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n° 15 - Votanti n° 15

Con voti favorevoli n° 11 - Contrari n° 4 (Nasca M. - Ingenio M. - Valoroso R. - La Spisa A. M.) - Astenuti ///, il Consiglio Comunale approva l'emendamento sopra riportato.

A questo punto il Presidente del Consiglio Comunale mette ai voti la proposta del testo emendato.

A seguito della votazione palese, resa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti n° 15 - Votanti n° 15 -

Con voti favorevoli n° 11 - Contrari n° 4 (Nasca M. - Ingenio M. - Valoroso R. - La Spisa A. M.) - Astenuti ///, il Consiglio Comunale approva la proposta nel testo emendato.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione del Responsabile della II Area di Attività, "Programmazione Economica - Bilancio - Servizi Tributari", Rag. Bongiovanni Riccardo, relativa a "Modifica al Regolamento TARI", corredata dal testo coordinato degli artt. 10, 15, 20, 22, 26 e 30, allegata al presente atto sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C. (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 21.07.2014, esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che in ordine alla proposta di deliberazione suddetta è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 10 gennaio 2019, giusta verbale n° 2 del 10 gennaio 2019;

Visto, altresì, il verbale della riunione della 3^o Commissione Consiliare permanente che in data 17 gennaio 2019 ha esitato la proposta;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n° 142, recepito dalla L.r. 48/91;

Visto l'esito delle votazioni sopra riportate

DELIBERA

Di approvare, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione del Responsabile della II Area di Attività "Programmazione Economica - Bilancio - Servizi Tributari", Rag. Bongiovanni Riccardo,

relativa a "Modifica al Regolamento TARI", allegata al presente atto sotto la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di approvare, pertanto, le modifiche degli artt. 10, 15, 20, 22, 26 e 30, così come riportato nel testo coordinato del Regolamento TARI allegato al presente atto sotto la lett. B), per costituirne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che le modifiche al Regolamento approvate con il presente atto entrano in vigore a far data dal 1° gennaio 2019.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La trascrizione integrale della registrazione, effettuata a mezzo magnetofono, viene allegata al presente atto sotto la lettera C), per costituirne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI CASTELDACCIA

Città Metropolitana di Palermo
Area II

Proposta di deliberazione

Consiglio Comunale

Giunta Municipale

OGGETTO: Modifica al regolamento TARI.



Proponente
Il Responsabile dell'Area II
(Rag. Riccardo Bongiovanni)

Parere di regolarità Tecnica

FAVOREVOLE

dalla sede Municipale li, _____



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il Responsabile Area II
Servizi Economico Finanziari
Ragioniere Bongiovanni Riccardo

Parere di regolarità contabile

FAVOREVOLE

dalla Sede Municipale li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO



Il Responsabile Area II
Servizi Economico Finanziari
Ragioniere Bongiovanni Riccardo

Sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: Modifica al regolamento tari

Premesso che, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 21/07/2014, veniva approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC (TARI).

Considerato che per il corrente esercizio finanziario appare opportuno modificare il regolamento in considerazione di aggiornare alcuni articoli del precedente regolamento;

Inoltre è necessario procedere alla definizione più puntuale di taluni parametri necessari ad una maggiore trasparenza nella determinazione delle tariffe.

Per quanto sopra e nel rispetto della normativa vigente si propongono le modifiche

Visti i commi da 639 a 704 dell'art 1 della Legge 147/2013 che nell'ambito della disciplina IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

Visto, in particolare, che l'art 1 comma 682 della Legge 147 del 23 Dicembre 2013 (Legge di stabilità 23014) stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'art 52 del Decreto Legislativo 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) Per quanto riguarda la TARI:

- 1) I criteri per la determinazione delle tariffe
- 2) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) La disciplina delle riduzioni tariffarie
- 4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visti i commi 659 e 660 dell'art 1 della Legge n° 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'art 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n° 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) Abitazioni con unico occupante;
- b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) Fabbricati rurali ad uso abitativo;

oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto il comma 704 dell'art 1 della Legge n° 147/2013, che ha abrogato l'art 14 del Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n° 214, istitutivo della TARES;

Visto l'art 52 del Decreto Legislativo 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art 1 della Legge n° 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, nei soggetti passivi e della aliquota

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Viste le modifiche al regolamento TARI predisposte dal servizio tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art 27 comma 8 della Legge 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art 53 della Legge 23 Dicembre 2000 n° 338 è sostituito dal seguente: " Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n° 360, recante istituzione di un'addizionale comunale all'IRPEF , e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché, per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento";

Considerato che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art 52, comma 2, del Decreto Legislativo n° 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n° 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazione della normativa regolanti la specifica materia;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario

Visto il parere reso dall'organo di revisione contabile dell'Ente, acquisito con ottemperanza all'art 239, comma 1, lettera B, n° 7 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'art 42 del Decreto Legislativo 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

PROPONE

Di approvare le modifiche del regolamento TARI ai seguenti articoli: nn° 10-15-20-22-26 e 30 e di dare atto che tali modifiche vengono riportate nel testo coordinato, che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2019;

Di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente

Di sottoporre il presente atto all'esame della terza Commissione per il parere previsto;

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del servizio economico finanziario esprime parere tecnico e contabile favorevole.

Il Responsabile area II
Riccardo Bongiovanni

Parere tecnico contabile favorevole
Riccardo Bongiovanni





COMUNE DI CASTELDACCIA
Provincia di Palermo

2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE

“ I.U.C. ”
(TARI)

Approvato con delibera del consiglio comunale n° del ____/____/____

REGOLAMENTO TARI

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Soggetti passivi
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Determinazione numero componenti utenze domestiche
- Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 17. Scuole statali
- Art. 18. Tributo giornaliero
- Art. 19. Tributo provinciale

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

- Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 21 bis Riduzioni per le attività stagionali
- Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

- Art. 24. Abolizione della maggiorazione per il costo dei servizi indivisibili.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- Art. 25. Obbligo di dichiarazione
- Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 27. Poteri del Comune
- Art. 28. Accertamento
- Art. 29. Sanzioni
- Art. 30. Riscossione
- Art. 31. Interessi
- Art. 32. Rimborsi
- Art. 33. Somme di modesto ammontare
- Art. 34. Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 36. Clausola di adeguamento
- Art. 37. Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di **Casteldaccia**, della Tassa sui rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i regolamenti comunali vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa dei rifiuti sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

- i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

- i rifiuti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti da attività commerciali;
- i rifiuti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e *sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete*;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero

anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ai sensi del comma 645 di cui all'art 1 della Legge 147/2013
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima indicata nel regolamento edilizio comunale.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 1 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 11. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa, con riduzione del 20% qualora si dimostri una raccolta differenziata tra gli 80 e i 100 kg. nel corso dell'anno, e riduzione del 30 % per raccolta differenziata superiore al 30%.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Determinazione numero componenti utenze domestiche

1. Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti in:
 - a. Domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel nucleo familiare anagrafico corrispondente, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa, nel caso di assenza di un componente dalla residenza anagrafica e domiciliato altrove per:
 - degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio educativi;
 - attività di lavoro o di studio all'estero o al di fuori del territorio regionale;
 - domiciliazioni imposte dall'autorità giudiziaria e militare.
 - b. Domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 4 (quattro) nella generalità dei casi. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di certificazioni, verifiche o accertamenti.

3. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, tenute a disposizione, per uso stagionale, discontinuo e/o altro uso limitato, il numero dei componenti è fissato a 2 (due).
4. Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
5. Per le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, tenute a disposizione dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato in 1 (una) unità, previa presentazione di richiesta documentata.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività sotto riportate, così come previsto dal DPR n. 158/1999:

Descrizione attività TARI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta accertata da eventuale sopralluogo.

3. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia delimitata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 18. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 21 (recupero), 22 (inferiori livelli di prestazione del servizio); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 20.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 24.

19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 24.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;
- b) abitazioni occupate da soggetti iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza riduzione del 70%
per coloro che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani al cui smaltimento sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta una riduzione del 30%.

3. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Art. 21 bis Riduzioni per le attività stagionali

1. La tariffa è ridotta in misura del 30% per le utenze non domestiche adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo non superiore a 150 giorni nell'anno solare.
2. La riduzione di cui al punto 1 si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo per l'esercizio dell'attività.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate in misura non superiore al 50%.

TITOLO V – MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 24. Abolizione della maggiorazione per il costo dei servizi indivisibili

E' abolita la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni, che in regime TARES si applicava alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui agli articoli precedenti, e che veniva versata direttamente all'Erario.

TITOLO VI – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 25. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve

essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 26. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 31 Marzo di ciascun anno.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

Art. 27. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 30. Riscossione

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997 (modello F24), tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc...).

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata ed accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere, altresì, tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice.

3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi di euro, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del mod. F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il pagamento degli importi dovuti per la TARI deve essere effettuato in sei (6) rate bimestrali scadenti alla fine dei mesi di Febbraio Aprile Giugno Agosto Ottobre e il giorno 16 Dicembre di ogni anno, con facoltà di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

Art. 31. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 32, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al

versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 34. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 35. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Art. 36. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 37. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Trascrizione degli interventi registrati nella seduta del 31 gennaio 2019 durante la discussione dell'argomento posto al n. 4 dell'o.d.g. riguardante " Modifica al Regolamento TARI"

Il Presidente del Consiglio Di Salvo Maria Giuseppa: la modifica del Regolamento è andata in Commissione, nella Commissione competente giorno 17 gennaio e ha avuto il parere positivo correlato anche dal parere del Revisore dei Conti.

Il Ragioniere Bongiovanni Riccardo: illustra la proposta.

Il Sindaco On. Giovanni Di Giacinto: allora una delle cose più importanti che viene variata in questo regolamento è quello che le rate per quanto riguarda il pagamento della TARSU viene portato da 4 a 6; questo perché? Facciamo delle rate bimestrali che in linea di massima dovrebbero corrispondere con il pagamento della luce e del telefono e può essere che nella prima presentazione la gente che paga sia molto di più anche perché viene diluita in sei rate non in quattro rate, l'ultima rata viene messa, mentre le altre vengono messe tutte alla fine del mese quindi fine di febbraio, 28 febbraio la prima, Aprile la seconda e così via l'ultima di dicembre viene emessa il 16 di dicembre perché questo ci può consentire e ci consente di tentare di introitare queste somme fermo restando il riversamento che ci fa l'ufficio postale, ci consente o l'ufficio postale o l'Agenzia delle Entrate, ci consente di poter avere queste somme e speriamo entro il 31 dicembre, quindi con la competenza per cassa, quindi la cassa nella competenza dell'anno in corso, questa ripeto la cosa più importante Presidente poi io volevo comunicare perché nella foga di quello che ho detto poco fa nelle comunicazioni ho dimenticato di fare una comunicazione che è prevista da un decreto del Ministero degli Interni che ci ha finanziato, perché è una legge dello Stato che lo fa, nessuno si prenda meriti di niente rispetto a questo decreto, una legge dello Stato prevede che ai Comuni fino a 20.000 abitanti siano concessi dei contributi e nel caso nostro è stato concesso un contributo di 100.000 euro ed è arrivato già il decreto di finanziamento da parte del Ministero degli Interni e che il Comune potrà utilizzare per la messa in sicurezza di scuole, di strade, di edifici pubblici e anche del Comune. Noi stiamo valutando l'opportunità di ciò che fare con questi 100.000 euro e ho visto un po' sul sito su Facebook che ce n'è di tutti i colori addirittura si pensava anche di fare un aeroporto e con la rimanente parte fare un porto, non è possibile sono semplicemente 100.000 euro, quindi questi 100.000 euro stiamo già lavorando ad un progetto quando sarà pronto ne farò un'ulteriore comunicazione al Consiglio Comunale grazie.

Il Consigliere Nasca Maurizio: sul regolamento ho posto diciamo ho fatto mettere a verbale quello che era la mia riflessione perché secondo me c'è stato un passo indietro rispetto a quello che era precedente. Si è vero che è stata messa qualche rata in più però è stata tolta a mio avviso una cosa che era importante, non ricordo l'articolo preciso ma riguardava la riduzione, agevolazioni relativa al compostaggio domestico. Il precedente Consiglio Comunale aveva approvato per giunta all'unanimità un regolamento sulla compostiera, i cittadini avevano acquistato la compostiera era stato fatto anche un corso, e quindi ritenevo opportuno che si continuasse su questa linea che è una linea importante anche perché i cittadini già hanno fatto l'investimento anche se sono 100 euro ma è un investimento che è stato fatto e quindi ritenevo opportuno di continuare in questo senso quindi l'abolizione di questo articolo e di questa agevolazione la recepisco come un qualcosa di negativo quindi ho dato parere negativo grazie.

Il Presidente del Consiglio Comunale Di Salvo Maria Giuseppa: Consigliere io ricordo che non poteva essere applicato lo sconto per quanto riguarda il compostaggio infatti non è mai stata applicata nessun tipo di riduzione ai cittadini in questi cinque anni anche quelli che avevano fatto il corso e comprato la compostiera, ma invito l'Assessore quindi il Sindaco che ha la competenza a spiegare meglio.

Durante la registrazione audio dell'intervento di seguito riportato prevale altro rumore che rende difficoltoso l'ascolto.

Il Sindaco On. Di Giacinto Giovanni: il sistema di raccolta differenziata ... ha una logica ben

precisa che è quella che stiamo facendo adesso interrompiamo anche nelle proposte è quello di valutare il porta a porta noi non abbiamo aperto nessun ragionamento negli Stati che l'hanno fatto in passato regolamentazione della spesa di fatto queste attività quindi l'osservazione mi deve spiegare come viene giustificato chi fa il compostaggio domestico per quelle persone che qualcuno controlla e fa il compostaggio domestico questo ci costa 30 euro di costo zero io faccio la il compostaggio la compostiera a casa però poi nel tempo comporta delle che noi abbiamo sottoposto ripeto perché mi dispiace che ancora non è stato così e questo ci ha consentito di arrivare a seconda dei casi ben sapendo che abbiamo fatto un ragionamento di porta a porta votiamo confermiamo io vivo in una piattaforma che può far diventare 2008 ma noi abbiamo detto in questa fase non ragionare dallo sviluppo può essere pure che si chiama se ci organizziamo facendo le spese facendo un intervento ma non possiamo mettere in un Regolamento è una cosa che in questo momento non possiamo applicare perché è un ragionamento completamente diverso dove tu dovessi portare il concorso in qualche posto per trovare l'unico per potere fare in modo che tutto questo ma debbo prendere atto di quello che avviene normalmente il Regolamento noi possiamo questo lo stiamo facendo in modo che sia opportuno farlo tant'è tant'è che questo regolamento è stato fatto per dire che sono ha fatto un ragionamento di di proposte di differenziare i vantaggi che tutti si potevano comprare la compostiera io al contrario io credo pochissime persone se non centinaia di persone si muovono verso le sue decisioni tutte le persone hanno comprato la compostiera non poteva essere applicata quindi non hanno neanche provato a fare lo sconto perché non avevo previsto come io ho preferito non dare false illusioni siamo sempre caro oggi anche in questo caso riteniamo che il pomposo la compostiera non possa essere utilizzato in questa fase non strettamente poi ragionando in modo diverso e possiamo dire o non potere perché molti cittadini della Selvaggia hanno un pezzo di terreno in campagna che possono utilizzare la compostiera ma in questo momento la mia difficoltà è quella dell'Amministrazione è capire come controllare se lo fanno non lo fanno se poi alla fine vi fanno fronte con risorse che non vedo per quanto riguarda i rifiuti come Consiglio comunale potremmo comunque rivedere il regolamento del compostaggio però una prossima una futura applicazione ci sono altri interventi.

Letto confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Di Salvo Maria Giuseppa

CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Montesanto Salvatore

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to La Barbera Paolina



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione
Il sottoscritto Messo Comunale

ATTESTA

Che copia della presente delibera è registrata
al n. 157 del reg. Albo pretorio on-line
per rimanervi giorni 15 consecutivi

Casteldaccia, li 01-02-19
L'ABDETTO
IL MESSO CIVILE F.TO GIRO PIZZUTO

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, ai sensi
dell'art.11 della L.R. 3.12.1991,N.44

ATTESTA

Che la presente deliberazione affissa per estratto in data 25.1.2016

1 - E' stata affissa all'Albo pretorio on-line

il giorno 01-02-19

per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.11-1° comma L.R.44).

Il Segretario Generale

F.to La Barbera Paolina

Casteldaccia li, _____

Il sottoscritto Segretario Generale di questo Comune, sulla base degli atti di ufficio, ai sensi della L.R.
3.12.1991, N.44 e successive modifiche ed integrazioni

ATTESTA

[] Che ai sensi della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni la presente deliberazione è divenuta esecutiva

il giorno _____ perché decorsi giorni 10 dalla pubblicazione e che non sono state prodotte
opposizioni contro di essa.

[] LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

AI SENSI DELL'ART. 134 COMMA 4 Dec. LEG.VO 267/2000

Li, _____



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to La Barbera Paolina

La presente copia è conforme all'originale

Li 30-01-2019

IL SEGRETARIO GENERALE